



Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30/03/2017

Presiede IL Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori SERFOGLI ANDREA

Assiste il Segretario Generale MARZIA VENTURI

Scrutatori: Consiglieri CIONCOLINI LISA DI STEFANO ODORICO
AULETTA FRANCESCO

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI. - MODIFICA DELL'ART. 15.**

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Comunicata a:

DD-03
SERFOGLI
SASSETTI
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
URP

IL Presidente Del Consiglio
DEL TORTO RANIERI

Il Segretario Generale
MARZIA VENTURI

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ANTONI VALERIA	P	LATROFA RAFFAELE	P
AULETTA FRANCESCO	P	MANNINI GIANFRANCO	P
BASTA VLADIMIRO	P	MARIOTTI RITA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MAZZIOTTI ALESSANDRA	A
BRONZINI MIRELLA	A	MANCINI VIRGINIA	A
BUSCEMI RICCARDO	A	NERINI MAURIZIO	A
PISANI NICOLA	P	NICCOLINI EMILIANO	A
CIONCOLINI LISA	P	BEDINI FILIPPO	P
DE NEGRI FERDINANDO	P	PIEROTTI FRANCESCO	P
DE NERI MARIACHIARA	P	RICCI MARCO	A
DEL CORSO FRANCESCA	P	VENTURA GIUSEPPE	P
DEL TORTO RANIERI	P	ZUCCARO ELISABETTA	P
DELL'OMODARME JURI	P		
DI STEFANO ODORICO	P		
SCOGNAMIGLIO MARIA	P		
FICHI VERONICA	P		
FILIPPESCHI MARCO	P		
GALLO SANDRO	P		
GARZELLA GIOVANNI	P		
GHEZZANI SIMONETTA	A		
LANDUCCI STEFANO	A		



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;
- lo Statuto del Comune, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 62 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui:
 - "1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
 - 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
 - a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e del relativo regolamento di attuazione approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#);
 - b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;
 - c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;
 - d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;
 - e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;
 - f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
 - 3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
 - 4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo [23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo [24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#). Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato [decreto legislativo n. 285 del 1992](#)."



VISTI ALTRESI':

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 4 maggio 2009 che ha riconosciuto natura tributaria al Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);

-l'art. 1, comma 25, della Legge 208/2015 che ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. 23/2011 il quale prevedeva l'introduzione dell'Imposta municipale secondaria (IMUS) e la soppressione del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, secondo cui i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 19, ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

VISTI:

- il Regolamento sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29.04.2010, esecutiva;

-la proposta presentata dalla Giunta per la modifica dell'art. 15 del Regolamento, **allegato "A"** parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la modifica regolamentare proposta, avendone effettuato una valutazione favorevole in relazione al contenuto;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
- l'estratto del verbale della seduta del 28 Marzo 2017 della IV° Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

A maggioranza dei votanti, con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 24
Favorevoli	n. 18
Contrari	n. 1 (Auletta)
Astenuti	n. 5 (Antoni, Bedini, Latrofa, Mannini, Zuccaro)

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche al Regolamento sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari riportate **nell'Allegato "A"**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende ed alla Società Entrate Pisa S.p.A..